

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 41



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

57° anno  
12 febbraio 2014

#### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 130/2014 della Commissione, del 10 febbraio 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Selles-sur-Cher (DOP)]** ..... 1
  
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi <sup>(1)</sup>** ..... 3
  
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 132/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 11

##### DECISIONI

- ★ **Decisione 2014/75/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, sull'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza** ..... 13
  
- 2014/76/UE:
- ★ **Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** ..... 18

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2014/77/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi** ..... 19

2014/78/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2014, relativa a una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione [notificata con il numero C(2014) 633] <sup>(1)</sup>** ..... 20

---

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 203 del 31.7.2012)** ..... 22



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 130/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2014

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Selles-sur-Cher (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Selles-sur-Cher», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda

di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

Per la Commissione,  
A nome del presidente  
Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 179 del 25.6.2013, pag. 33.

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.3. Formaggi**

FRANCIA

Selles-sur-Cher (DOP)

---

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 131/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2014

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

polverizzazione siano immessi sul mercato in forma granulare potrebbe essere estesa ad altre forme non in polvere senza mettere a rischio gli utilizzatori.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

(5) Il richiedente per la sostanza carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti ha presentato i dati per dimostrare che la sostanza rivestita è carbonato di cobalto (II) e non carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato. Dopo una verifica del fascicolo di domanda sul quale si è basato il suddetto parere dell'Autorità <sup>(6)</sup>, risulta necessario modificare di conseguenza i termini dell'autorizzazione di tale prodotto.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> ha autorizzato l'impiego di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi».

(6) A seguito del rilascio di nuove autorizzazioni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione <sup>(7)</sup> relative all'acetato di cobalto tetraidrato, al carbonato basico di cobalto monoidrato e al solfato di cobalto eptaidrato sono obsolete e vanno soppresse.

(2) Per chiarire l'identificazione dell'additivo carbonato di cobalto (II) è opportuno sopprimere la formula chimica dell'idrossido di cobalto dalle sostanze attive.

(7) A causa di tali modifiche, occorre estendere il periodo transitorio previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle prescrizioni risultanti dalle modifiche. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, sul mercato sono presenti moltissimi prodotti diversi con un sistema di etichettatura specifico. È quindi opportuno prorogare tale periodo transitorio per consentire una transizione graduale agli operatori commerciali interessati del settore dei mangimi.

(3) Al fine di chiarire maggiormente ed evitare confusione con i numeri di identificazione dei composti del selenio autorizzati come additivi per mangimi, è opportuno modificare tecnicamente i numeri di identificazione dei composti del cobalto.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013.

(4) Nei suoi pareri del 12 giugno 2012 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> e del 22 maggio 2012 <sup>(5)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità»), ha concluso che occorre prevedere misure specifiche per la protezione degli utilizzatori. La prescrizione che i composti con un elevato potenziale di

(9) È inoltre opportuno stabilire un periodo transitorio per gli operatori che hanno applicato le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (GU L 172 del 25.6.2013, pag. 14).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2012; 10(7):2791.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2012; 10(7):2782.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2012; 10(6):2727.

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2012; 10(7):2782.

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

**Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione** (\*)

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, sono soppresse le voci “acetato di cobalto, tetraidrato”, “carbonato basico di cobalto, monoidrato” e “solfato di cobalto, eptaidrato”, relative all'elemento E3 Cobalto-Co.

(\*) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

**Misure transitorie**

Le sostanze di cui all'allegato autorizzate dalla direttiva 70/524/CEE e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti

ed etichettati prima del 4 settembre 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 15 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase si conclude il 4 marzo 2016»;

3) l'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Misure transitorie**

Le sostanze di cui all'allegato autorizzate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 4 settembre 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 4 marzo 2014 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase si conclude il 4 marzo 2016.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi</b>									
3b301	—	Acetato di cobalto (II) tetraidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Acetato di cobalto (II) tetraidrato, in forma di cristalli/granuli, con un tenore minimo di cobalto del 23 %</p> <p>Particelle &lt; 50 µm: meno dell'1 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: <math>\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \times 4\text{H}_2\text{O}</math></p> <p>Numero CAS: 6147-53-1</p> <p><i>Metodi di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione di acetato nell'additivo:</p> <p>— Farmacopea europea, monografia 01/2008:20301.</p> <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo:</p> <p>— Diffrazione dei raggi X.</p> <p>Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell'additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:</p> <p>— EN 15510 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES)</p> <p>o</p>	Ruminanti con rumine funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo	—	—	1 (totale)	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive del Consiglio 89/391/CEE <sup>(2)</sup>, 89/656/CEE <sup>(3)</sup>, 92/85/CEE <sup>(4)</sup> e 98/24/CE <sup>(5)</sup>. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>.</p> <p>3. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e della premiscela:</p> <p>— Tenore di cobalto</p> <p>— «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.»</p> <p>4. Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l'uso dei mangimi composti:</p> <p>«Devono essere adottate misure protettive per evitare l'esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.»</p>	15 luglio 2023

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>— CEN/TS 15621 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione.</p> <p>Per la determinazione della distribuzione granulometrica:</p> <p>— ISO 13320:2009 — Analisi granulometrica — Metodi di diffrazione laser.</p>						
3b302	—	Carbonato di cobalto (II)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Carbonato di cobalto (II), in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 46 % Carbonato di cobalto: minimo 75 % Idrossido di cobalto: 3 % - 15 % Acqua: massimo 6 % Particelle &lt; 11 µm: meno del 90 %</p> <p><i>Caratterizzazione delle sostanze attive</i></p> <p>Formula chimica: <math>\text{CoCO}_3</math></p> <p>Numero CAS: 513-79-1</p> <p><i>Metodi di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione del carbonato nell'additivo:</p> <p>— Farmacopea europea, monografia 01/2008:20301.</p> <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo:</p> <p>— Diffrazione dei raggi X.</p>	Ruminanti con rumine funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo	—	—	1 (totale)	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Questi mangimi composti sono immessi sul mercato non in polvere.</p> <p>2. Devono essere prese misure adeguate per evitare emissioni di cobalto nell'aria e prevenire l'esposizione per inalazione o per via cutanea. Se tali misure sono tecnicamente non realizzabili o insufficienti, occorre adottare misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE.</p> <p>3. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e della premiscela:</p> <p>— Tenore di cobalto</p>	15 luglio 2023



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell'additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:</p> <p>— EN 15510 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES)</p> <p>o</p> <p>— CEN/TS 15621 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione.</p> <p>Per la determinazione della distribuzione granulometrica:</p> <p>— ISO 13320:2009 — Analisi granulometrica — Metodi di diffrazione laser.</p>					<p>— «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.»</p> <p>4. Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l'uso dei mangimi composti: «Devono essere adottate misure protettive per evitare l'esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.»</p>	
3b303	—	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 50 %</p> <p>Particelle &lt; 50 µm: meno del 98 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: <math>2\text{CoCO}_3 \times 3\text{Co}(\text{OH})_2 \times \text{H}_2\text{O}</math></p> <p>Numero CAS: 51839-24-8</p> <p><i>Metodi di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione del carbonato nell'additivo:</p> <p>— Farmacopea europea, monografia 01/2008:20301.</p>	Ruminanti con rumine funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo	—	—	1 (totale)	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Questi mangimi composti sono immessi sul mercato non in polvere.</p> <p>2. Devono essere prese misure adeguate per evitare emissioni di cobalto nell'aria e prevenire l'esposizione per inalazione o per via cutanea. Se tali misure sono tecnicamente non realizzabili o insufficienti, occorre adottare misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE.</p> <p>3. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e della premiscela:</p> <p>— Tenore di cobalto</p>	15 luglio 2023

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo:</p> <p>— Diffrazione dei raggi X.</p> <p>Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell'additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:</p> <p>— EN 15510 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o</p> <p>— CEN/TS 15621 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione.</p> <p>Per la determinazione della distribuzione granulometrica:</p> <p>— ISO 13320:2009 — Analisi granulometrica — Metodi di diffrazione laser.</p>					<p>— «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.»</p> <p>4. Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l'uso dei mangimi composti: «Devono essere adottate misure protettive per evitare l'esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.»</p>	
3b304	—	Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall'1 % al 5 %</p> <p>Agenti di rivestimento (2,3 % - 3,0 %) e disperdenti (scelta del polioossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole, polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina)</p> <p>Particelle &lt; 50 µm: meno dell'1 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: <math>\text{CoCO}_3</math></p> <p>Numero CAS: 513-79-1</p>	Ruminanti con ruminale funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo	—	—	1 (totale)	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE e 98/24/CE. Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE.</p> <p>3. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele, se del caso:</p> <p>— Tenore di cobalto</p>	15 luglio 2023

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodi di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione del carbonato nell'additivo:</p> <p>— Farmacopea europea, monografia 01/2008:20301.</p> <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo:</p> <p>— Diffrazione dei raggi X.</p> <p>Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell'additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:</p> <p>— EN 15510 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES)</p> <p>o</p> <p>— CEN/TS 15621 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione.</p> <p>Per la determinazione della distribuzione granulometrica:</p> <p>— ISO 13320:2009 — Analisi granulometrica — Metodi di diffrazione laser.</p>					— «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.»	
3b305	—	Solfato di cobalto (II) eptaidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfato di cobalto (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 20 %</p> <p>Particelle &lt; 50 µm: meno del 95 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: <math>\text{CoSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}</math></p> <p>Numero CAS: 10026-24-1</p>	Ruminanti con ruminale funzionale, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo	—	—	1 (totale)	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Questi mangimi composti sono immessi sul mercato non in polvere.</p> <p>2. Devono essere prese misure adeguate per evitare emissioni di cobalto nell'aria e prevenire l'esposizione per inalazione o per via cutanea. Se tali misure sono tecnicamente non realizzabili o insufficienti, occorre adottare misure di protezione in base ai regolamenti nazionali di esecuzione delle norme UE relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui le direttive 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE.</p>	15 luglio 2023

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Elemento (Co) in mg/kg di mangimi completi con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Metodi di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Per l'identificazione del solfato nell'additivo: — Farmacopea europea, monografia 01/2008:20301.</p> <p>Per la caratterizzazione cristallografica dell'additivo: — Diffrazione dei raggi X.</p> <p>Per la determinazione del tenore totale di cobalto nell'additivo, in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: — EN 15510 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o — CEN/TS 15621 — Spettrometria di emissione ottica (atomica) al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) dopo digestione sotto pressione.</p> <p>Per la determinazione della distribuzione granulometrica: — ISO 13320:2009 — Analisi granulometrica — Metodi di diffrazione laser.</p>					<p>Durante la manipolazione vanno indossati guanti protettivi appropriati e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, in conformità alla direttiva 89/686/CEE.</p> <p>3. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo e della premiscela: — Tenore di cobalto — «Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.»</p> <p>4. Indicazioni che devono figurare nelle istruzioni per l'uso dei mangimi composti: «Devono essere adottate misure protettive per evitare l'esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea.»</p>	

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL\\_feed\\_additives/Pages/index.aspx](http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)

<sup>(2)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 132/2014 DELLA COMMISSIONE****dell'11 febbraio 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	107,2
	MA	54,4
	TN	84,5
	TR	95,4
	ZZ	85,4
0707 00 05	MA	163,4
	TR	153,0
	ZZ	158,2
0709 91 00	EG	100,8
	ZZ	100,8
0709 93 10	MA	36,2
	TR	98,2
	ZZ	67,2
0805 10 20	EG	47,5
	IL	67,6
	MA	60,4
	TN	47,7
	TR	70,3
	ZZ	58,7
0805 20 10	IL	123,3
	MA	63,6
	ZZ	93,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	60,3
	IL	136,3
	JM	103,6
	KR	142,9
	MA	142,7
	PK	55,3
	TR	72,2
	ZZ	101,9
0805 50 10	AL	43,6
	TR	71,6
	ZZ	57,6
0808 10 80	CN	95,7
	MK	23,6
	US	163,9
	ZZ	94,4
0808 30 90	CL	239,4
	CN	71,6
	TR	131,9
	US	132,6
	ZA	106,2
	ZZ	136,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE 2014/75/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2014

### sull'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

*Articolo 1*

#### **Continuità e ubicazione**

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

1. L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza, istituito dall'azione comune 2001/554/PESC («l'Istituto»), continua a svolgere le proprie attività conformemente alla presente decisione.

considerando quanto segue:

2. Tutti i diritti e gli obblighi esistenti e tutte le norme adottate nell'ambito dell'azione comune 2001/554/PESC rimangono inalterati. In particolare, rimangono validi tutti i contratti di lavoro esistenti e tutti i diritti che ne discendono.

(1) Il 20 luglio 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/554/PESC <sup>(1)</sup>.

3. L'Istituto ha sede a Parigi. Al fine di agevolare l'organizzazione di attività a Bruxelles, l'Istituto un ufficio di collegamento in loco. L'Istituto ha un'organizzazione flessibile e rivolge particolare attenzione alla qualità e all'efficienza, anche riguardo ai livelli di organico.

(2) L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza («l'Istituto») dovrebbe assistere l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), compresa la politica di difesa e di sicurezza comune (PSDC), nonché altre azioni esterne dell'Unione, sotto la supervisione politica del Consiglio e il controllo operativo dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2*

#### **Funzioni e compiti**

(3) L'Istituto dovrebbe avere personalità giuridica e operare in completa indipendenza intellettuale, fatte salve le responsabilità del Consiglio e dell'AR.

1. L'Istituto, in stretta collaborazione con gli Stati membri, contribuisce allo sviluppo della riflessione strategica dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), compresi la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace, nonché in materia di altra azione esterna dell'Unione, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di analisi, di previsione e di collegamento in rete dell'UE nell'azione esterna.

(4) Il 20 settembre 2011 l'AR ha presentato, a norma dell'articolo 19 dell'azione comune 2001/554/PESC, una relazione al Consiglio sul riesame del funzionamento dell'Istituto. Il 1° febbraio 2012 il comitato politico e di sicurezza ha preso atto della relazione e ha raccomandato al Consiglio di modificare l'azione comune 2001/554/PESC.

2. Le attività dell'Istituto vertono sullo svolgimento di analisi orientate alle politiche, sull'informazione, sulla divulgazione e sul dibattito, sull'organizzazione di eventi e seminari di collegamento in rete e sulla raccolta di pertinente documentazione per i funzionari e gli esperti dell'Unione e degli Stati membri.

(5) È opportuno, per motivi di certezza del diritto, consolidare le modifiche precedenti e quelle aggiuntive proposte in un'unica nuova decisione e abrogare l'azione comune 2001/554/PESC,

3. L'Istituto promuove altresì contatti con il mondo accademico, con i gruppi di riflessione e con pertinenti attori della società civile in tutto il continente europeo, nella comunità atlantica e nella comunità internazionale in genere, fungendo da interfaccia tra le istituzioni dell'Unione e l'ambito degli esperti esterni, compresi gli attori nel settore della sicurezza.

<sup>(1)</sup> Azione comune 2001/554/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1).

### Articolo 3

#### Supervisione politica e direzione operativa

1. Il comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio, assicura la supervisione politica delle attività dell'Istituto. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), conformemente alle responsabilità dell'AR per la PESC e, in particolare, per la PSDC, assicura la direzione operativa all'Istituto.
2. Questa supervisione politica e direzione operativa sono esercitate senza interferire con l'indipendenza intellettuale e l'autonomia operativa di cui gode l'Istituto stesso nello svolgimento della propria missione e dei propri compiti.

### Articolo 4

#### Personalità giuridica

L'Istituto ha la personalità giuridica necessaria a svolgere le sue funzioni e a raggiungere i suoi obiettivi. Esso può in particolare stipulare contratti, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. L'Istituto è un organismo senza scopo di lucro. Gli Stati membri adottano, ove necessario, misure per attribuire all'Istituto la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali.

### Articolo 5

#### Consiglio di amministrazione

1. L'Istituto ha un consiglio di amministrazione che approva il suo programma di lavoro annuale e a lungo termine, nonché il bilancio appropriato. Il consiglio di amministrazione costituisce un centro di discussione per i punti connessi alle funzioni, ai compiti, al funzionamento e al personale dell'Istituto.
2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dall'AR o da un suo rappresentante. Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) svolge le funzioni di segretariato del comitato.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante designato da ciascuno Stato membro. Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. La Commissione, che partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione, designa altresì un rappresentante.
4. Il direttore dell'Istituto o il rappresentante del direttore assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono inoltre assistervi il direttore generale dello Stato maggiore e il presidente del Comitato militare o i loro rappresentanti.
5. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a maggioranza qualificata e ai voti è attribuita la ponderazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull'Unione europea (TUE), fatto salvo l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente decisione. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno.

6. Il consiglio di amministrazione può decidere di creare gruppi di lavoro ad hoc o comitati permanenti per trattare temi o problemi specifici nell'ambito della sua responsabilità generale e sotto la sua supervisione. La decisione di creare tali gruppi di lavoro o comitati ne precisa il mandato, la composizione e la durata.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte l'anno. Esso è convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

### Articolo 6

#### Direttore

1. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'Istituto tra i cittadini degli Stati membri, dietro raccomandazione dell'AR. Il direttore è nominato per un periodo di tre anni, periodo che può essere prorogato di due anni.
2. I candidati per il posto di direttore dovrebbero essere soggetti dotati di riconosciuta competenza ed esperienza consolidata in materia di relazioni esterne, politica di sicurezza e diplomazia, e nella ricerca in tali materie. Gli Stati membri sottopongono candidature all'AR, che ne informa il consiglio di amministrazione. La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell'AR. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE e da tre rappresentanti degli Stati membri tra il trio di presidenza ed è presieduta dall'AR o dal rappresentante dell'AR. Sulla base dei risultati della preselezione, l'AR deve fornire al consiglio di amministrazione una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto in ordine di preferenza dalla commissione di preselezione.
3. Il direttore assicura la rappresentanza giuridica dell'Istituto.
4. Il direttore è responsabile dell'assunzione del resto del personale dell'Istituto. I membri del consiglio di amministrazione sono informati in anticipo della nomina di analisti.
5. Previa approvazione del consiglio di amministrazione e tenendo conto delle implicazioni finanziarie in seguito all'adozione del bilancio annuale dell'Istituto, il direttore può nominare un vicedirettore. Il vicedirettore è nominato per un periodo massimo di tre anni, che può essere prorogato un'unica volta per due anni.
6. Il direttore assicura l'esecuzione delle funzioni e dei compiti dell'Istituto conformemente all'articolo 2. Il direttore garantisce l'elevato grado di competenza e professionalità dell'Istituto, nonché assicura l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento delle attività dell'Istituto.



Il direttore è inoltre responsabile:

- a) dell'elaborazione del programma di lavoro annuale dell'Istituto e della relazione annuale sulle attività dell'Istituto;
- b) della preparazione delle attività del consiglio di amministrazione;
- c) dell'amministrazione corrente dell'Istituto;
- d) di tutte le questioni relative al personale;
- e) della preparazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio dell'Istituto,
- f) dell'informazione del CPS sul programma di lavoro annuale,
- g) dei contatti e della stretta collaborazione con le istituzioni dell'Unione, nazionali e internazionali in campi correlati.

Il direttore, previa consultazione del consiglio di amministrazione, dovrebbe inoltre esplorare le possibilità di contributi aggiuntivi al bilancio dell'Istituto.

7. Nell'ambito del programma di lavoro e del bilancio concordati dell'Istituto, il direttore è abilitato a concludere contratti, assumere il personale approvato nel bilancio e effettuare ogni spesa necessaria al funzionamento dell'Istituto.

8. Il direttore predispone una relazione annuale sulle attività dell'Istituto entro il 31 marzo dell'anno successivo. La relazione annuale è trasmessa al consiglio di amministrazione e, tramite l'AR, al Consiglio, il quale la trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

9. Il direttore risponde della sua gestione al consiglio di amministrazione.

#### Articolo 7

##### **Personale**

1. Il personale dell'Istituto, composto di analisti e di personale amministrativo, ha lo status di agente contrattuale ed è reclutato tra i cittadini degli Stati membri.

Gli analisti dell'Istituto sono assunti in base a meriti intellettuali, esperienza e competenza pertinenti alla missione e ai compiti dell'Istituto di cui all'articolo 2, e mediante una procedura di concorso equa e trasparente.

Le norme relative al personale dell'Istituto sono adottate dal Consiglio su raccomandazione del direttore.

2. I ricercatori e i tirocinanti possono essere assunti su una base ad hoc e di breve durata.

Con l'accordo del direttore e dopo aver informato il consiglio di amministrazione, i ricercatori possono essere distaccati presso l'Istituto per un periodo determinato, in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Istituto o per compiti e progetti specifici pertinenti alla missione dell'Istituto e ai compiti di cui all'articolo 2.

I membri del personale possono essere distaccati per un posto all'esterno dell'Istituto, per un periodo determinato, nell'interesse del servizio, conformemente allo statuto del personale dell'Istituto.

Le disposizioni relative al distacco sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

#### Articolo 8

##### **Indipendenza e autonomia**

Nello svolgimento delle attività dell'Istituto, il direttore e gli analisti dispongono dell'indipendenza intellettuale e dell'autonomia operativa necessarie.

#### Articolo 9

##### **Programma di lavoro**

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore elabora un progetto di programma di lavoro annuale per l'anno successivo, corredato di prospettive indicative a lungo termine per gli anni successivi e lo presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale.

#### Articolo 10

##### **Bilancio**

1. Tutte le voci di entrata e di spesa dell'Istituto sono indicate in stime da elaborare per ciascun esercizio finanziario, che corrisponde all'anno civile, e sono illustrate nel bilancio dell'Istituto, che include un elenco del personale.

2. Le entrate e le spese contenute nel bilancio dell'Istituto sono in pareggio.

3. Le entrate dell'Istituto consistono in contributi degli Stati membri in base al criterio del prodotto nazionale lordo (PNL). Su proposta del direttore e previa approvazione del consiglio di amministrazione, contributi aggiuntivi per progetti specifici pertinenti alla missione dell'Istituto e ai compiti di cui all'articolo 2 possono essere accettati da altre fonti, in particolare dai singoli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione.

#### Articolo 11

##### Procedura di bilancio

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore presenta al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio annuale per l'Istituto comprendente le spese amministrative, le spese operative e una previsione di entrate, tra cui i contributi aggiuntivi per i progetti specifici di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale dell'Istituto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

3. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore può proporre al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio rettificativo. Il consiglio di amministrazione, tenendo debitamente conto dell'urgenza, approva il bilancio rettificativo all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone al Consiglio e al consiglio di amministrazione i conti dettagliati di tutte le entrate e le spese dell'esercizio finanziario precedente, nonché una relazione sulle attività dell'Istituto.

5. Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto.

#### Articolo 12

##### Norme finanziarie

Previo assenso del Consiglio, il consiglio di amministrazione elabora, su proposta del direttore, norme finanziarie dettagliate che precisano in particolare la procedura da seguire per l'elaborazione, l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'Istituto.

#### Articolo 13

##### Privilegi e immunità

1. I privilegi e le immunità del direttore e dei membri del personale dell'Istituto sono previsti nella decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2001, sui privilegi e sulle immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale. In attesa dell'entrata in vigore di tale decisione, lo Stato ospitante può concedere al direttore e al personale dell'Istituto i privilegi e le immunità previsti nella stessa.

2. I privilegi e le immunità dell'Istituto sono previsti nel protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### Articolo 14

##### Responsabilità giuridica

1. La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Istituto.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Istituto è disciplinata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell'Istituto.

#### Articolo 15

##### Accesso ai documenti

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso del pubblico ai documenti dell'Istituto, tenendo conto dei principi e dei limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 16

##### Protezione di informazioni classificate UE

L'Istituto applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 17***Cooperazione con gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione**

Per svolgere le funzioni e i compiti di cui all'articolo 2, l'Istituto coopera strettamente con gli Stati membri e con il SEAE. Se necessario, l'Istituto stabilisce altresì relazioni di lavoro con le istituzioni dell'Unione, nonché con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione, compresa l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD), al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori di reciproco interesse. L'Istituto può anche intraprendere progetti comuni con le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione.

*Articolo 18***Protezione dei dati**

Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione adotta norme di esecuzione concernenti il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 19***Relazione**

Entro il 31 luglio 2016, l'AR presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione corredata, se necessario, di raccomandazioni adeguate.

*Articolo 20***Abrogazione**

L'azione comune 2001/554/PESC è abrogata.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
C. ASHTON

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2014

relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(2014/76/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 255, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista l'iniziativa del 25 novembre 2013 del presidente della Corte di giustizia,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 255, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine («comitato»).
- (2) Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.
- (3) Occorre prendere in considerazione una composizione equilibrata del comitato, in particolare per quanto riguarda la sua base geografica e la rappresentanza dei sistemi giuridici degli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto procedere alla designazione dei membri del comitato e del suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2014, sono designati membri del comitato previsto all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

sig. Jean-Marc SAUVÉ, presidente

sig. Luigi BERLINGUER

sig.ra Pauline KOSKELO

Lord MANCE

sig. Péter PACZOLAY

sig. Christiaan TIMMERMANS

sig. Andreas VOSSKUHLÉ.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2014.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. VENIZELOS

## DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2014

**che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi**

(2014/77/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
- (2) Dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante («consiglio di vigilanza»).
- (3) Il consiglio di vigilanza dovrebbe essere un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE, compiti di cui, sino ad ora, sono rimaste depositarie le autorità nazionali competenti. Per tale motivo, il 16 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente del consiglio di vigilanza<sup>(2)</sup>. In base agli stessi motivi si

dovrebbe conferire al Consiglio il potere di adottare una decisione di esecuzione al fine di nominare il vicepresidente del consiglio di vigilanza.

- (4) Il 22 gennaio 2014, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, e dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE ha presentato al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza. Il 5 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha approvato detta proposta.
- (5) In seguito, il 5 febbraio 2014, la BCE ha presentato al Consiglio una proposta di nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sabine LAUTENSCHLÄGER è nominata vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. VENIZELOS

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2013/797/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 50).

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2014

**relativa a una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione**

[notificata con il numero C(2014) 633]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/78/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

forestali e agricoli, interventi paesaggistici, cura del suolo, manutenzione di proprietà, movimentazione di materiali, scavo e costruzione.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità danesi hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri una misura relativa ad una macchina della serie *Avant 600* fabbricata da Avant Tecno Oy, Ylötie 1, FIN-33470 Ylöjärvi, Finlandia. La macchina era munita della marcatura «CE» ed era accompagnata dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> relativa alla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- (2) Le macchine della serie *Avant 600* sono macchine per movimento terra multifunzione, che possono essere dotate di numerosi accessori che consentono di svolgere varie funzioni in diversi ambiti d'attività quali lavori

- (3) Il provvedimento danese era motivato dalla non conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 3.4.4, della direttiva 2006/42/CE, che stabiliscono che, quando per una macchina semovente con operatore trasportato esistono rischi connessi a cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

- (4) Le autorità danesi hanno rilevato che, benché molte delle funzioni previste della macchina esponessero l'operatore trasportato a rischi connessi a cadute di oggetti o di materiali, la macchina era stata immessa sul mercato senza una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). Esse hanno chiesto al fabbricante di adottare misure correttive. Dal momento che tale richiesta non è stata soddisfatta, le autorità danesi hanno vietato l'immissione sul mercato delle macchine della serie *Avant 600* sprovviste di FOPS e hanno ingiunto al fabbricante di adottare misure correttive nei confronti di quelle già immesse sul mercato.

- (5) La Commissione ha scritto al fabbricante chiedendogli di comunicarle le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Danimarca. Nella sua risposta, il fabbricante ha comunicato che la serie *Avant 600* è stata dotata di una cabina verificata dall'organismo notificato MTT-Vakola n. 0504. La cabina è stata sempre dotata di una struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) e può essere munita di una FOPS (come opzione). Quando la macchina è stata venduta per essere utilizzata in agricoltura, manutenzione di proprietà, interventi paesaggistici o per l'uso in allevamenti, ad esempio nei casi in cui non vi erano rischi di caduta di oggetti, la FOPS non è stata montata. D'altro canto, quando è stata venduta per utilizzi che prevedevano il rischio di caduta di oggetti, quali ad esempio l'uso nelle miniere, essa è sempre stata munita di una FOPS. Il fabbricante ha inoltre dichiarato di aver deciso di rendere più chiaro il manuale di istruzioni e le pubblicazioni illustrative o promozionali per specificare in quali situazioni vada usata una cabina munita di FOPS.

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).

- (6) Il punto 1.1.2, lettera a), dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE stabilisce che, per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni esponano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione. Le misure devono essere adottate in base ai principi di integrazione della sicurezza di cui all'allegato I, punto 1.1.2, lettera b), che danno la priorità a misure integrate di protezione rispetto alle informazioni per gli utenti.
- (7) Le macchine per movimento terra multifunzioni quali quelle della serie *Avant 600*, anche se fornite originariamente per l'esercizio di funzioni o per l'uso in ambienti che non comportano rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, nel corso della loro esistenza possono essere usate anche per altre funzioni previste o in ambienti che espongono gli operatori a tale rischio. Di conseguenza, è necessario tener conto dei rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali nella progettazione e nella costruzione della macchina.
- (8) L'esame delle prove fornite dalle autorità danesi e delle osservazioni formulate dal fabbricante conferma che le

macchine della serie *Avant 600* prive di FOPS non sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 3.4.4, della direttiva 2006/42/CE e che tale mancanza di conformità comporta un grave rischio di lesioni per gli operatori trasportati, connessi con cadute di oggetti o di materiali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La misura adottata dalle autorità danesi che vieta l'immissione sul mercato di macchine della serie *Avant 600* sprovviste di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) e che impone al fabbricante di adottare misure correttive riguardo alle macchine già presenti sul mercato è giustificata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

*Per la Commissione*

Antonio TAJANI

*Vicepresidente*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203 del 31 luglio 2012)

Alla pagina 63, allegato, allegato XI «Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 79, paragrafo 1», nella tabella sottostante, prima colonna, settima riga sotto il titolo,

*anziché:* «Nettarine»,

*leggi:* «Pesche noci».

---









EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT